

Novità fiscali del 14 gennaio 2010: iscrizione di ipoteca su immobili del debitore: misura cautelare utilizzabile anche dagli Enti Locali; in arrivo Decreto Legislativo per la direttiva Iva sui servizi; lavoro accessorio: ampliamenti a soggetti e committenti; processo tributario telematico sperimentale da febbraio; CNDCEC: guida pratica per il contribuente alla rateazione dei ruoli; dichiarazione IVA 2010: pronta bozza nuovo modello IVA base semplificato

Publicato il 14 gennaio 2010

iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore: misura cautelare utilizzabile anche da Enti Locali; in arrivo Decreto Legislativo per la direttiva Iva sui servizi; software compilazione comunicazione opzione regime di tassazione del consolidato nazionale; lavoro accessorio: ampliamenti a soggetti e committenti; il Trattato di Lisbona modifica quello sull'Unione europea; ENPALS: termini di prescrizione per recupero dei contributi; processo tributario telematico sperimentale da febbraio; esordio vincente per modello Eas; CNDCEC: guida pratica per il contribuente alla rateazione dei ruoli; dichiarazione IVA 2010: pronta bozza nuovo modello IVA base semplificato; estese le procedure telematiche agli agenti della riscossione

Indice:

- 1) Iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore: Misura cautelare utilizzabile anche dagli Enti Locali**
- 2) In arrivo il Decreto Legislativo per la direttiva Iva sui servizi**
- 3) Software di compilazione della comunicazione per l'opzione regime di tassazione del consolidato nazionale**
- 4) Lavoro accessorio: Ampliamenti a soggetti e committenti - La Finanziaria 2010 ha introdotto rilevanti modifiche**
- 5) Il Trattato di Lisbona modifica quello sull'Unione europea**
- 6) Enpals: Termini di prescrizione per il recupero dei contributi**
- 7) Processo tributario telematico sperimentale da febbraio**
- 8) Esordio vincente per il modello Eas**
- 9) CNDCEC: Guida pratica per il contribuente per la rateazione dei ruoli**
- 10) Dichiarazione Iva 2010: Pronta la bozza del nuovo modello Iva base semplificato**
- 11) Estese le procedure telematiche agli agenti della riscossione**

1) Iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore: Misura cautelare utilizzabile anche dagli Enti Locali

La misura cautelare, dell'iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore, è utilizzabile anche dai Comuni e dagli Enti Locali a seguito del mancato pagamento di somme richieste con un'ingiunzione fiscale e non è un'esclusiva della riscossione a mezzo ruolo, poiché sussiste un'identità di funzione tra ingiunzione e cartella esattoriale.

È quanto stabilito da una serie di decreti dei Tribunali di Ravenna, Roma e Catania, rispettivamente del 4, 9 e 13 novembre 2009 e segnalati nella circolare n. 2/2010 di Ascotributi locali.

L'attribuzione anche ai soggetti affidatari delle entrate comunali degli strumenti cautelari previsti dal D.P.R. n. 602/73, originariamente introdotti solo per la riscossione a mezzo ruolo, anche per la tutela delle entrate fiscali locali, è giustificata dalla maggiore efficacia del recupero dell'evaso.

2) In arrivo il Decreto Legislativo per la direttiva Iva sui servizi

E' ai nastri di partenza il Decreto Legislativo per l'adeguamento della disciplina Iva sui servizi alle regole Ue.

La direttiva 2006/112/Ce sul nuovo sistema comune di imposte del valore aggiunto è infatti entrata in vigore il 1° gennaio 2010.

3) Software di compilazione della comunicazione per l'opzione regime di tassazione del consolidato nazionale

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it), dal 13.01.2010, per le comunicazioni da inviare **a partire dal 2010** è disponibile un aggiornamento software da eseguire successivamente all'installazione della versione 1.0.1 del 05 novembre 2004.

Il software Consolidato nazionale consente la predisposizione del tracciato telematico della comunicazione relativa al regime del consolidato nazionale nell'ambito delle società di capitali da inviare telematicamente.

Il prodotto Consolidato nazionale può essere utilizzato sia da chi intende trasmettere direttamente la propria comunicazione sia dagli intermediari che trasmettono la comunicazione

per conto di altri.

(Agenzia delle Entrate, nota del 13.01.2010)

4) Lavoro accessorio: Ampliamenti a soggetti e committenti - La Finanziaria 2010 ha introdotto rilevanti modifiche

La legge finanziaria 2010 (commi 148 e 149), nel modificare l'art. 70 del D.L.gs. 276/2003, ha dato nuovo slancio al lavoro accessorio con ampliamenti, modifiche e misure transitorie per il solo 2010.

E' quanto ha rilevato un **documento del 13.01.2009** pubblicato sul sito del **Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro**.

Adesso possono fruire dei buoni lavoro (cd. voucher), **i lavoratori part-time** (solo per il 2010, presso un soggetto diverso da quello che già li impiega), i giovani universitari in qualunque periodo dell'anno, mentre tra i committenti gli enti locali ampliano il campo d'azione e vengono introdotte le scuole le università, i maneggi e le scuderie.

Esteso al 2010 il periodo sperimentale di utilizzo dei buoni lavoro per i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.

Gli Enti locali, dopo la prima limitata apertura ad opera della legge 33/09, possono ora utilizzare lo strumento, ma con il limite del rispetto della disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e del patto di stabilità interno, ove previsto.

Fruitori delle prestazioni di lavoro accessorio sono le famiglie, gli enti pubblici, gli enti locali, imprese familiari, imprenditori agricoli, ma anche imprenditori operanti in tutti i settori.

I buoni lavoro, possono materializzarsi tramite l'acquisto, da parte del committente, del cartaceo presso le Sedi Inps (nel caso di rilevanti quantità occorrerà prenotare).

In questo caso si deve effettuare la comunicazione DNA all'Inail prima di instaurare il rapporto.

Possono però anche essere virtuali e pertanto attivabili via internet personalmente o tramite i Consulenti del lavoro quali intermediari abilitati, oppure tramite telefonata al Contact center dell'Inps.

La procedura tramite contact center è possibile solo se il nominativo del soggetto da occupare è già presente nell'archivio dell'Istituto.

Dal 1° dicembre in Lombardia e Veneto, inoltre, è stata avviata anche la nuova sperimentazione della vendita nelle tabaccherie.

Ed in previsione ci sono nuove semplificazioni per agevolare maggiormente l'utilizzo della forma

di pagamento.

Ogni buono ha un valore nominale di 10 euro lordi (7,5 netti) con cui si possono pagare prestazioni occasionali ed accessorie ad esempio di insegnanti che forniscono ripetizioni ai ragazzi, baby sitter, hostess negli eventi, lavori domestici, o per il giardinaggio, ma anche di soggetti quali ad esempio casalinghe, studenti, pensionati, cassa integrati, ed oggi anche lavoratori part-time che intendano occupare presso altri datori il tempo al di fuori dell'orario che già svolgono.

Una gestione estremamente semplificata del rapporto, unitamente alla flessibilità di utilizzo, da una parte e la copertura previdenziale ed assicurativa, unitamente all'esonero fiscale, dall'altra, sono la vera forza dell'istituto che consente comunque alle parti la garanzia di operare all'interno della legalità.

Per il committente non c'è nessun contratto di lavoro da predisporre, nessuna comunicazione preventiva on line al Centro per l'impiego, nessun obbligo di tenuta del libro unico del lavoro.

Al lavoro accessorio non si applicano i diritti tipici del rapporto di lavoro subordinato e/o autonomo, ne consegue che non trova applicazione il contratto collettivo di lavoro e gli istituti giuridici dell'orario di lavoro.

Il lavoro accessorio art. 70 D.L. vo 276/2003: Finanziaria 2010		Le novità dalla
Committenti	Percettori	
Enti locali	- pensionati	
	- giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti	
	- sabati, le domeniche e nei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni (regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici)	
	- per universitari prestazioni in qualunque periodo dell'anno	
	- percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito (max 3000 euro anno)	
- maneggi e scuderie	- tutti	
- imprese familiari anche non del commercio turismo e servizi	- tutti	
- scuole	- con giovani studenti under 25	
- università	- con giovani studenti under 25	

- Tutti compresi enti locali scuole ed università	- lavoratori già titolari di part - time con diverso datore/committente (sperimentale per 2010)
	- universitari in qualsiasi periodo dell'anno
	- percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito (max 3000 euro) (esteso al 2010)

5) Il Trattato di Lisbona modifica il Trattato sull'Unione europea

Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ha modificato il Trattato sull'Unione europea (TUE) e il Trattato CE, che ora prende il nome di Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

I due Trattati hanno il medesimo valore giuridico.

E' quanto ha rilevato Assonime nel documento del 12.01.2010.

Nel TUE sono illustrati i principi fondamentali dell'Unione, i suoi obiettivi, i criteri di delimitazione delle sue competenze rispetto a quelle degli Stati membri, la sua struttura istituzionale e sono contenute disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune.

Nel TFUE sono contenute, senza radicali modifiche rispetto alla struttura del Trattato CE, le regole di funzionamento dell'Unione europea.

Al Trattato di Lisbona sono allegati trentasette protocolli, che ne formano parte integrante ed hanno il medesimo valore giuridico delle disposizioni del Trattato.

L'Unione europea, a cui è ora attribuita personalità giuridica, prende il posto della Comunità europea.

Ad essa sono ricondotte le competenze che prima erano suddivise nei tre pilastri (politiche della Comunità europea, politica estera e di sicurezza comune, giustizia e affari interni).

L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.

E' confermata la divisione delle competenze tra Unione europea e Stati membri che distingue tra competenze esclusive, competenze concorrenti e azioni volte a sostenere, coordinare e integrare l'azione degli Stati membri.

Sono di competenza esclusiva dell'Unione europea, ad esempio, le regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno, la politica monetaria dell'area euro e la politica commerciale comune.

Rientrano tra le competenze condivise il mercato interno, l'agricoltura, l'ambiente, la protezione dei consumatori, i trasporti, le reti transeuropee e l'energia.

La politica estera e di sicurezza comune resta soggetta a norme e procedure specifiche; è istituita la figura dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Il regime delle competenze delineato dal TFUE può essere modificato, nei singoli ambiti, con una procedura decisionale analoga al vecchio articolo 308 CE, che ora però richiede il consenso del Parlamento europeo.

Assonime ha, quindi, sintetizzato alcune delle **principali novità**, soffermandosi in particolare su quelle più attinenti al diritto dell'attività d'impresa.

Per rafforzare la tutela dei diritti individuali, alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE è ora attribuito lo stesso valore giuridico dei Trattati.

Le violazioni della Carta da parte delle istituzioni europee o da parte degli Stati membri quando applicano il diritto europeo sono, quindi, assimilate alle violazioni dei Trattati e come tali possono essere sottoposte al vaglio della Corte di giustizia.

E' inoltre prevista l'adesione dell'UE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che consentirà di ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso di violazione delle disposizioni della Convenzione da parte delle istituzioni comunitarie.

Nel TFUE sono state inserite specifiche disposizioni sulla politica spaziale europea, sul settore del turismo e sull'energia.

La politica dell'Unione nel settore dell'energia è espressamente volta a "garantire il funzionamento del mercato dell'energia; garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione; promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili; promuovere l'interconnessione delle reti energetiche".

Il protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale sottolinea l'esigenza di tenere conto, nell'interpretazione delle norme del TFUE, dell'importante ruolo affidato a questi servizi e ribadisce la competenza degli Stati membri sui servizi non economici di interesse generale.

Resta comunque immutato l'ex articolo 86 del Trattato CE (ora art. 106 TFUE).

E' stata introdotta una nuova disposizione che consente al Parlamento europeo e al Consiglio, di creare titoli europei per garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e istituire regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione.

Tale modifica può facilitare l'adozione di misure volte a conseguire una maggiore integrazione del mercato europeo per quanto concerne la tutela del diritto d'autore online.

E' stata introdotta una nuova base giuridica per rafforzare la capacità amministrativa degli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'UE, ad esempio tramite misure volte a favorire lo scambio di informazioni e di funzionari pubblici e a sostenere programmi di formazione.

Questa base giuridica non è utilizzabile per iniziative di armonizzazione delle normative degli Stati membri.

La politica commerciale, anche riguardo agli investimenti esteri diretti, è chiaramente attribuita alla competenza esclusiva dell'UE.

In questa materia viene riconosciuto un nuovo ruolo al Parlamento europeo e viene esteso il ricorso alla votazione a maggioranza qualificata.

Per quanto riguarda gli assetti istituzionali, è stato sancito il diritto dei cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, di invitare la Commissione a presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ritenuto necessario ai fini dell'attuazione dei Trattati.

Per accrescere il carattere democratico del processo decisionale comunitario, è stato rafforzato il ruolo del Parlamento europeo.

L'approvazione delle iniziative legislative comunitarie ora si basa di regola sul processo del Consiglio e del Parlamento europeo, che diviene la procedura legislativa ordinaria.

Le decisioni del Consiglio dei ministri dell'UE avvengono inoltre di regola a maggioranza qualificata, secondo criteri di ponderazione che muteranno nel 2014 (da allora, sarà richiesto il voto positivo del 55% degli Stati membri con il 65% della popolazione).

In alcune aree, tra cui in particolare tassazione e difesa, continua ad essere richiesta l'unanimità.

I parlamenti nazionali e il Comitato delle regioni possono presentare ricorso alla Corte di giustizia per violazione del principio di sussidiarietà da parte delle istituzioni dell'Unione europea.

I parlamenti nazionali possono inoltre contestare il mancato rispetto del principio di sussidiarietà nella fase iniziale del processo legislativo, in cui la proposta della Commissione è ancora all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il ruolo del Consiglio europeo, che ha il compito di fissare gli orientamenti e le priorità politiche generali dell'Unione, è ora espressamente riconosciuto.

Viene sancito il diritto di uno Stato membro di recedere volontariamente dall'Unione europea.

La Corte di giustizia dell'Unione europea è composta rispettivamente dalla Corte di giustizia, dal Tribunale (già Tribunale di primo grado, che nella versione inglese del Trattato è ora denominato General Court) e da tribunali specializzati (già camere giurisdizionali, incaricate di categorie di ricorsi in materie specifiche quali attualmente le cause relative ai dipendenti delle istituzioni comunitarie).

In seguito all'abolizione dei pilastri, la Corte di giustizia acquista una competenza generale su tutto il diritto dell'Unione europea, salvo che i Trattati dispongano diversamente.

In particolare, la Corte ha ora una competenza pregiudiziale generale nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Sono stati attenuati i requisiti per il ricorso giurisdizionale delle persone fisiche o giuridiche contro gli atti di natura regolamentare adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione per i quali non sono necessarie misure di esecuzione: in tali casi, per poter ricorrere alla Corte di giustizia non è più necessario dimostrare che l'atto regolamentare riguarda individualmente il ricorrente, essendo sufficiente che lo riguardi direttamente.

E' stato accelerato il meccanismo di irrogazione delle sanzioni pecuniarie da parte della Corte di Giustizia in caso di mancata esecuzione da parte di uno Stato membro di una sentenza di inadempimento.

La Banca centrale europea, pur mantenendo la sua indipendenza, è ora qualificata come istituzione dell'Unione europea.

Per future modifiche dei Trattati resta necessaria la convocazione di una conferenza intergovernativa.

Per le politiche comuni è stato però introdotto un meccanismo semplificato di revisione, che consente emendamenti previa approvazione unanime da parte degli Stati membri e successiva ratifica a livello nazionale, senza la necessità di una conferenza intergovernativa.

E' previsto anche un meccanismo di "passerella" che consente al Consiglio europeo di decidere, all'unanimità, il passaggio in una data area alla votazione a maggioranza qualificata oppure alla procedura legislativa ordinaria; in queste ipotesi, tuttavia, resta un potere di veto in capo ai singoli parlamenti nazionali degli Stati membri.

Infine, ha precisato Assonime, con il Trattato di Lisbona, molte delle disposizioni previgenti del Trattato UE e del Trattato CE (ora TFUE) sono state rinumerate.

6) Enpals: Termini di prescrizione per il recupero dei contributi

L'Enpals, con la **circolare n. 1 del 11.01.2010**, ha chiarito quali siano i termini di prescrizione alla luce della Legge n. 335/95 che ha ridotto, a decorrere dal 01.01.1996, **il termine di prescrizione** dei contributi previdenziali da 10 anni **a 5 anni**, eccettuati i casi di denuncia del lavoratore.

L'Enpals ha, quindi, ripreso l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in base al quale l'introduzione del più breve termine di prescrizione ha una portata retroattiva e, pertanto, si applica anche alle contribuzioni anteriori al 01.01.1996, fatti salvi i casi di

conservazione del precedente termine decennale, previsti dalla legge.

In particolare, l'Enpals ha concluso che *“l’allungamento del termine di prescrizione da quinquennale a decennale nell’ipotesi di denuncia del lavoratore potrà intervenire soltanto qualora detta denuncia sia presentata entro cinque anni dalla maturazione del diritto al versamento della contribuzione previdenziale”*.

7) Processo tributario telematico sperimentale da febbraio

Il 23.12.2009 è stato siglato il **protocollo** di intesa tra il **Dipartimento delle Finanze** del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il **Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria**, l’**Agenzia delle Entrate** e il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** che avvia formalmente la sperimentazione del Processo Tributario telematico presso la **Commissione tributaria** provinciale e quella regionale del **Lazio**.

Il nuovo applicativo informatico, che permette l’interazione telematica delle procedure del contenzioso tributario, si basa sull’uso della **posta elettronica certificata** (PEC) e della **firma digitale** e, consentirà, tra l’altro:

- il deposito telematico presso le Commissioni tributarie dei ricorsi e degli altri atti processuali;
- la notificazione elettronica delle sentenze alle parti;
- l’accesso telematico delle parti al fascicolo informatico del processo.

La **sperimentazione** inizierà a **febbraio** prossimo presso la CTP di Roma e la CTR del Lazio.

Il Processo Tributario telematico ridurrà in modo significativo tempi e costi del contenzioso, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa.

(Comunicato stampa congiunto del 13.01.2010)

8) Esordio vincente per il modello Eas

L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 12.01.2010, ha reso noto che la collaborazione tra il Terzo settore e l’Agenzia delle Entrate funziona.

Tale assertazione deriva dal fatto che stati inviati 221.000 modelli Eas dagli enti associativi entro la scadenza prevista al 31 dicembre per l’invio della comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali.

Il modello è stato presentato, in base all'art. 30 del decreto anticrisi (D.L. 185/2008) dagli enti associativi di natura privatistica, incluse le società sportive dilettantistiche e le organizzazioni di volontariato, per fruire dei benefici fiscali ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva.

Per aiutare le associazioni, gli Uffici dell'Agenzia dislocati su tutto il territorio nazionale hanno prestato assistenza alla compilazione e all'invio del modello in via telematica.

L'Agenzia ha, infine, ricordato che l'adempimento, già applicato in altri Paesi europei, consente di rafforzare la capacità di controllo dell'Amministrazione e concorre così a contrastare la concorrenza sleale tra operatori.

9) CNDCEC: Guida pratica per il contribuente per la rateazione dei ruoli

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato sul proprio sito (www.cndcec.it), oltre ad una nota informativa, anche e particolarmente una **guida pratica per il contribuente** sulla procedura di rateazione delle somme iscritte a ruolo, datata "Dicembre 2009", composta da ben 32 pagine.

I contribuenti che si trovano nell'impossibilità di pagare in un'unica soluzione il debito iscritto a ruolo indicato nella cartella di pagamento possono rivolgersi all'Agente della riscossione per ottenerne la rateazione.

Per accedere a tale beneficio è necessario presentare un'istanza in carta libera, unitamente alla documentazione idonea a dimostrare di trovarsi in una "situazione di obiettiva e temporanea difficoltà finanziaria".

Per illustrare sia le condizioni richieste sia le regole da osservare nella presentazione dell'istanza e della relativa documentazione, il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha predisposto la citata Guida pratica per il contribuente relativa alla "Procedura di rateazione delle somme iscritte a ruolo".

La Guida nasce dalla collaborazione tra il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ed Equitalia S.p.a. attivata all'interno di un Tavolo tecnico, la cui istituzione risponde all'esigenza di monitorare il grado di "efficienza" del nostro sistema della riscossione, al fine di coglierne gli aspetti di maggiore criticità e di individuare le eventuali correzioni necessarie.

10) Dichiarazione Iva 2010: Pronta la bozza del nuovo modello Iva base semplificato

Nel ramo della modulistica Iva compare da quest'anno al nuovo Modello Iva base 2010.

Si tratta di una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale, realizzata per consentire al contribuente Iva base di avere a disposizione un modello contenente solo i quadri di suo interesse e da utilizzare in allegato al Modello Unico.

Il modello può essere utilizzato, in alternativa al modello di dichiarazione ordinario, dai contribuenti Iva, sia persone fisiche che soggetti diversi, che nel 2009 non hanno effettuato operazioni con l'estero e non hanno effettuato acquisti utilizzando il plafond per gli esportatori abituali, che hanno determinato l'imposta dovuta e l'imposta ammessa in detrazione secondo regole generali e non hanno partecipato ad operazioni straordinarie.

Sul sito dell'Agenzia - www.agenziaentrate.gov.it - è disponibile la bozza del nuovo modello e una bozza aggiornata delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello Iva 2010, integrate con le informazioni relative ai dati contenuti nel modello Iva base 2010.

Il modello è costituito dai seguenti quadri:

- una versione ridotta del quadro VA;
- il quadro VE che contiene solo le sezioni 2, 3 e 4;
- il quadro VF adattato alle tipologie di contribuenti che lo possono utilizzare;
- una versione ridotta del quadro VJ;
- il quadro VH;
- il quadro VL;
- il quadro VT.

Infine, i termini e le modalità di presentazione per il modello Iva base sono gli stessi stabiliti per la dichiarazione annuale Iva 2010 in forma unificata.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 13.01.2010)

11) Estese le procedure telematiche agli agenti della riscossione

Agenzia del Territorio: Abilitati nuovi "utenti" all'uso delle procedure telematiche.

Gli agenti della riscossione abbandoneranno la carta per trasmettere gli atti relativi a

